

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2020, n. 057/Pres.

Regolamento recante “Criteri e modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro, la revoca dell’autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti e della concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura nel caso di laghetto alimentato da acque sorgive, ai sensi degli articoli 28, 30 e 48, comma 1, lett. c) e d) della L. R. 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”.

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Adempimenti per ottenere il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 3 Rilascio dell’autorizzazione e della concessione di acqua pubblica
- Art. 4 Termini del procedimento, durata e rinnovo dell’autorizzazione
- Art. 5 Subentro
- Art. 6 Revoca
- Art. 7 Norma transitoria
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 28, 30 e 48, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio, rinnovo, subentro e revoca dell'autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti e della concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura nel caso di laghetto alimentato da acque sorgive.

Art. 2
(Adempimenti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nel laghetto è presentata dal titolare o dal conduttore, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, all'Ente Tutela Patrimonio Ittico mediante l'apposito modulo predisposto dall'Ente e pubblicato sul proprio sito istituzionale. L'istanza indica la durata dell'attività che si intende esercitare ed è accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica;
- b) fotocopia di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
- c) una marca da bollo, da applicare all'autorizzazione;
- d) planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 con indicazione delle particelle interessate e planimetria in scala non inferiore ad 1:500, indicante i bacini o specchi d'acqua che s'intendono utilizzare, le opere e le strutture che costituiscono il laghetto;
- e) copia del titolo di proprietà del laghetto o dell'atto comprovante la titolarità del diritto alla sua conduzione;
- f) nel caso di laghetto non alimentato da acque sorgive, dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua;
- g) relazione tecnica corredata da fotografie esplicative, che illustri:
 - 1) le modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;
 - 2) gli accorgimenti tecnici per la separazione delle acque del laghetto da altre acque con esso eventualmente comunicanti, al fine di impedire la migrazione delle specie ittiche in caso di situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali;
 - 3) le specie ittiche presenti nel laghetto e quelle che si intende immettere;
 - 4) le modalità che si intendono adottare per consentire ai pescatori di dimostrare, agli organi di vigilanza ittica, la provenienza del pescato.

2. L'Ente invita l'interessato ad integrare la documentazione entro il termine di trenta giorni, nel caso di mancata presentazione di alcuno dei documenti elencati al comma 1.

Art. 3

(Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di acqua pubblica)

1. L'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nel laghetto è rilasciata con decreto del Direttore generale dell'Ente, verificata l'idoneità tecnica all'esercizio dell'attività mediante verbale di sopralluogo, acquisiti il certificato di destinazione urbanistica per le particelle interessate e la comunicazione antimafia per il richiedente, nonché il parere della struttura regionale competente qualora il laghetto ricada all'interno del perimetro di un sito della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

2. L'autorizzazione stabilisce:

- a) la superficie degli specchi d'acqua oggetto dell'autorizzazione;
- b) la durata dell'attività;
- c) il rinvio alle condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria, di competenza dell'Azienda sanitaria;
- d) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua e il reticolo idrografico esterno;
- e) le specie ittiche di cui si autorizza l'immissione ed eventuali prescrizioni relative alle modalità di immissione in conformità ai criteri indicati dal Piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 42/2017;
- f) le modalità prescritte per dimostrare, agli organi di vigilanza ittica, la provenienza del pescato;
- g) l'obbligo di rispettare le previsioni del Piano d'azione per la gestione delle specie esotiche invasive, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 42/2017;
- h) l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di consentire l'ingresso del personale dell'Ente per i sopralluoghi necessari a vigilare sull'attività autorizzata.

3. Nel caso il laghetto sia alimentato da acque sorgive, contestualmente all'autorizzazione e per la stessa durata, è rilasciata d'ufficio la concessione di acqua pubblica a scopo di piscicoltura, come previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 42/2017. La concessione indica l'importo del canone annuale per la gestione del laghetto mediante l'uso di acqua pubblica sorgiva, determinato nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Direttore generale dell'Ente, previo parere del Comitato ittico. Ai fini dell'applicazione del canone, sono considerati bacini plurimi quelli formati da più specchi d'acqua, separati da arginature o setti di qualunque dimensione, anche in presenza di connessioni idrauliche tra loro, impiegabili per una gestione differenziata della pesca sportiva. Non sono considerati ai fini della determinazione del canone gli specchi d'acqua non impiegati per la pesca sportiva.

4. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Ente, entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta rispetto alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, a pena della

sanzione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera d), numero 1) della legge regionale n. 42/2017.

5. Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nel laghetto è comunicata dall'Ente al gestore e all'Azienda sanitaria territorialmente competente.

6. L'Ente pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei laghetti autorizzati per la gestione della pesca sportiva, in corso di attività.

Art. 4

(Termini del procedimento, durata e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nel laghetto è presentata prima dell'inizio della gestione.

2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ente, salvo sospensione del procedimento nei casi stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

3. La durata massima dell'autorizzazione è di anni cinque ed è rinnovabile, ad ogni scadenza, su richiesta scritta del titolare dell'autorizzazione, previo accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica del laghetto e del costante rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione in scadenza, delle prescrizioni ed obblighi stabiliti a suo carico.

4. La durata dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione di acqua pubblica a scopo di piscicoltura rilasciata al conduttore non può eccedere la durata del titolo che legittima la conduzione del laghetto.

5. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nel laghetto è presentata almeno novanta giorni prima della sua scadenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, mediante l'apposito modulo predisposto dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 5

(Subentro)

1. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio di durata, al titolare dell'autorizzazione succeda, per causa di morte o a seguito di acquisizione, un altro soggetto, questi presenta all'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, mediante l'apposito modulo predisposto dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico e pubblicato sul proprio sito istituzionale, istanza di subentro nell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nel laghetto. L'istanza è accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica;
- b) fotocopia di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
- c) una marca da bollo, da applicare all'autorizzazione;
- d) copia del titolo di successione.

Art. 6.
(Revoca)

1. Nel caso di mancato pagamento anche di un solo canone annuale di concessione, con decreto del Direttore generale l'Ente diffida il responsabile, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per adempiere all'obbligo di pagamento.

2. Qualora alla scadenza del termine assegnato il pagamento non sia stato eseguito, con decreto del Direttore generale l'Ente revoca il provvedimento di autorizzazione e contestuale concessione, di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale n. 42/2017, nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 della legge medesima, l'autorizzazione stabilisce le specie ittiche di cui si autorizza l'immissione ed eventuali prescrizioni relative alle modalità di immissione in conformità ai criteri indicati dalle Linee guida per la gestione della fauna ittica.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.